

Bruxelles, 27 novembre 2025
(OR. en)

16004/25

Fascicolo interistituzionale:
2025/0132(COD)

JAI 1794
ASILE 113
FRONT 294
CODEC 1932

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	15251/25
n. doc. Comm.:	8635/25 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese terzo sicuro" - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo di compromesso della presidenza sulla proposta in oggetto, in preparazione del Consiglio "Giustizia e affari interni" (GAI) dell'8 e 9 dicembre 2025.

Le aggiunte rispetto alla proposta della Commissione figurano in ***grassetto corsivo*** e le soppressioni sono indicate con [...]. Per quanto riguarda le modifiche introdotte specificamente all'articolo 59, paragrafo 8, che non è stato incluso nella proposta della Commissione, le aggiunte rispetto al testo attuale del regolamento (UE) 2024/1348 figurano in ***grassetto corsivo sottolineato***.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese terzo sicuro"

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo,

visti i pareri del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ **stabilisce** una procedura comune ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale nell'Unione. La Commissione ha riesaminato i vari aspetti del concetto di paese terzo sicuro, compresi i criteri attinenti alla sicurezza, il giusto processo, il criterio del legame e le disposizioni sul ricorso effettivo. Il riesame ha condotto alla conclusione che è possibile migliorare l'applicabilità del concetto di paese terzo sicuro pur mantenendo le garanzie giuridiche per i richiedenti e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali.
- (2) ***Nell'applicare il concetto di paese terzo sicuro come motivo di inammissibilità, il regolamento (UE) 2024/1348 richiede l'esistenza di un legame tra il richiedente e il paese terzo, in base al quale sarebbe ragionevole che il richiedente si recasse in tale paese. Tuttavia, l'esistenza di un legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro non è obbligatoria ai sensi del diritto internazionale dei rifugiati, in particolare della convenzione di Ginevra, né del diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter applicare il concetto di paese terzo sicuro anche qualora non sia possibile stabilire alcun legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro in questione, alle condizioni di cui [...] al regolamento (UE) 2024/1348 modificato dal presente regolamento.***

¹ Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj>).

- (3) Gli Stati membri dovrebbero ***mantenere la possibilità di*** [...] applicare il concetto di paese terzo sicuro a condizione che il richiedente abbia con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse. ***Pur tenendo pienamente conto dei parametri delineati nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero poter applicare il concetto di paese terzo sicuro sulla base di un legame quale definito conformemente al diritto o alla prassi nazionali, nella misura in cui detto legame sia precisamente definito da questi ultimi. Il collegamento tra il richiedente e il paese terzo potrebbe essere considerato stabilito in particolare qualora membri della famiglia del richiedente siano presenti in tale paese, qualora il richiedente si sia stabilito o abbia soggiornato in tale paese, o qualora il richiedente abbia legami linguistici, culturali o altri legami simili con tale paese.***
- (4) Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter applicare il concetto di paese terzo sicuro ai richiedenti che sono transitati per il territorio di un paese terzo prima di entrare nell'Unione, in quanto si può ragionevolmente supporre che una persona in cerca di protezione internazionale avrebbe potuto presentare domanda di protezione in un paese terzo sicuro per cui è transitata. Il precedente transito per un paese terzo sicuro costituisce un legame obiettivo tra il richiedente e il paese terzo in questione. ***Ai fini del presente regolamento, il transito per un paese terzo potrebbe includere la situazione in cui un richiedente, nel percorso verso l'Unione, abbia attraversato il territorio di un paese terzo o vi abbia soggiornato, o in cui il richiedente si sia trovato alla frontiera o in una zona di transito di un paese terzo, e abbia avuto la possibilità di richiedere una protezione effettiva presso le autorità di tale paese.***

(4 bis) Data la necessità di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi nella lotta alla migrazione irregolare verso l'Unione, gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di applicare il concetto di paese terzo sicuro sulla base di un accordo giuridicamente vincolante o di un'intesa non vincolante, indipendentemente dalla loro designazione formale, conclusi dall'Unione o dagli Stati membri con il paese terzo interessato, a condizione che l'accordo o l'intesa contenga disposizioni che richiedano di esaminare nel merito tutte le richieste di protezione effettiva presentate in tale paese terzo da richiedenti soggetti all'accordo o all'intesa. L'esame da parte delle autorità competenti del paese terzo con cui l'Unione o gli Stati membri hanno concluso un accordo o un'intesa potrebbe includere varie modalità di trattamento dei casi, quali procedure semplificate, di gruppo o prima facie.

(4 ter) Al fine di garantire un più stretto coordinamento a livello dell'Unione e di accrescere l'effetto leva e la cooperazione nei dialoghi con i paesi terzi, il presente regolamento dovrebbe consentire agli Stati membri di applicare il concetto di paese terzo sicuro ai richiedenti nell'ambito di accordi o intese in cui l'Unione, uno o più dei suoi Stati membri o uno o più Stati membri e paesi terzi, da un lato, e un paese terzo sicuro, dall'altro, costituiscono le parti. A fini di efficacia e per evitare incompatibilità, dal momento che l'oggetto di tali accordi può rientrare nella competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare strettamente nel concludere accordi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, allo scopo di garantire l'unità di rappresentanza internazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare, in aggiunta alla procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e fatta salva detta procedura, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto, durante i negoziati relativi a un accordo internazionale con un paese terzo, di eventuali accordi bilaterali o multilaterali vigenti conclusi da uno Stato membro con lo stesso paese terzo e delle conseguenze dell'accordo dell'Unione per tale accordo e per la cooperazione e le relazioni generali dello Stato membro con tale paese terzo nel settore della migrazione, anche con riguardo alle questioni politiche ed economiche in gioco.

- (5) Considerata la situazione di vulnerabilità dei minori non accompagnati e la loro necessità di un sostegno mirato, è opportuno applicare loro il concetto di paese terzo sicuro solo se è possibile stabilire un legame con il paese terzo in questione o constatare un transito per il medesimo, e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le decisioni riguardanti i minori. ***Nell'applicare il concetto di paese terzo sicuro, gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere debito conto del principio dell'unità del nucleo familiare.***
- (6) È necessario migliorare la trasparenza per quanto riguarda la conclusione di accordi e intese con paesi terzi sicuri da parte degli Stati membri, in modo da sostenere gli Stati membri e la Commissione nella definizione di un approccio globale alla dimensione esterna della migrazione e nel coordinamento degli sforzi da essi profusi nei confronti dei paesi terzi per applicare il concetto di paese terzo sicuro. Ciò permetterebbe anche di verificare se gli accordi o le intese con i paesi terzi soddisfino le condizioni stabilite dal ***regolamento (UE) 2024/1348 modificato dal*** presente regolamento. Dovrebbe inoltre permettere di applicare in modo più uniforme e coerente il concetto di paese terzo sicuro in tutta l'Unione e contribuire al buon funzionamento generale del sistema europeo comune di asilo. A tale scopo, ***al momento della conclusione di un accordo o di un'intesa con un paese terzo***, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a informare la Commissione e gli altri Stati membri [...] ***in merito a tali accordi o intese [...] prima della loro applicazione provvisoria o, se precedente, della loro entrata in vigore.***

(6 bis) Al fine di garantire che gli interessi legittimi connessi alla gestione delle frontiere esterne e alla sicurezza interna degli Stati membri in questione siano sufficientemente tutelati, qualora uno Stato membro negozi un accordo o un'intesa ai fini del presente regolamento con uno dei paesi terzi limitrofi dell'Unione, gli Stati membri che condividono una frontiera comune con tale paese terzo dovrebbero essere informati di tali negoziati in tempo utile prima della conclusione dell'accordo o dell'intesa, nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Inoltre, al fine di evitare qualsiasi inosservanza del diritto dell'Unione e rafforzare ulteriormente la trasparenza per quanto riguarda accordi o intese tra gli Stati membri e i paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero potere, su base volontaria, tenere informati la Commissione e gli altri Stati membri in merito allo stato di avanzamento dei negoziati con un paese terzo relativi ad accordi o intese autorizzati dal presente regolamento, prima che le parti abbiano raggiunto un accordo definitivo, anche al fine di chiedere la valutazione della Commissione quanto alla compatibilità dell'accordo o dell'intesa previsti in corso di negoziazione con il diritto dell'Unione.

- (7) Gli Stati membri dovrebbero poter adottare le misure necessarie per far fronte al rischio di fuga dei richiedenti cui si applica il concetto di paese terzo sicuro, anche limitando la libertà di circolazione del richiedente interessato a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio², o trattenendolo a norma dell'articolo 10 della stessa, al fine di valutare l'ammissibilità delle domande.

² Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj>).

(7 bis) Il regolamento (UE) 2024/1348 prevede che, se la domanda è respinta per inammissibilità sulla base del concetto di paese terzo sicuro, l'autorità accertante dovrebbe fornire al richiedente un documento con il quale informa le autorità del paese terzo che la domanda non è stata esaminata nel merito perché è stato applicato il concetto di paese terzo sicuro. L'Unione e i suoi Stati membri potrebbero concludere in futuro accordi o intese autorizzati dal presente regolamento che potrebbero includere disposizioni sulle procedure per informare le autorità del paese terzo del trasferimento di richiedenti dal territorio degli Stati membri al paese terzo che differiscono dalla procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1348. Di conseguenza, se il concetto di paese terzo sicuro è applicato in relazione a un paese terzo con il quale l'Unione o uno Stato membro ha concluso tale accordo o intesa, dovrebbe essere possibile applicare una procedura stabilita nelle pertinenti disposizioni di tale accordo o intesa anziché quella di cui al regolamento (UE) 2024/1348.

- (8) Per migliorare l'efficienza procedurale, è opportuno che il richiedente non abbia il diritto automatico di rimanere nel territorio di uno Stato membro ai fini dell'impugnazione delle decisioni di inammissibilità adottate sulla base del concetto di paese terzo sicuro. ***Inoltre, non dovrebbe sussistere un diritto automatico di rimanere nel territorio di uno Stato membro qualora sia presentata l'impugnazione di una decisione che respinge una domanda per inammissibilità sulla base del fatto che uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è presentata l'impugnazione ha concesso al richiedente la protezione internazionale.*** È tuttavia opportuno che l'esecuzione della corrispondente decisione di rimpatrio sia sospesa fino alla scadenza del termine entro il quale l'interessato può esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice di primo grado e, quando tale ricorso è stato presentato, laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.

- (9) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia rivedere le condizioni di applicazione del concetto di paese terzo sicuro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (10) [...]A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato[...], con lettera del **22 luglio 2025**,[...] che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

- (11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (12) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1348,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2024/1348 è così modificato:

- 1) L'articolo 59[...] è così modificato:
 - a) ***al paragrafo 5***, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - "b) si verifichi una delle condizioni seguenti:
 - i) il richiedente ha con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse;

- ii) il richiedente è transitato per il paese terzo in questione ***nel percorso verso l'Unione; oppure***
 - iii) esiste un accordo o un'intesa [...] ***conclusi tra l'Unione, uno o più Stati membri o uno o più Stati membri e paesi terzi, da un lato, e*** il paese terzo in questione, ***dall'altro,*** che obbliga a esaminare nel merito [...] ***tutte le*** domande di protezione effettiva presentate ***nel paese terzo*** dai richiedenti [...] ***interessati da tale accordo o intesa.***";
- b) sono aggiunti i [...] ***quattro*** commi seguenti:

[...]

"Quando avvia negoziati a nome dell'Unione con un paese terzo al fine di concludere un accordo di cui al primo comma, lettera b), punto iii), la Commissione tiene conto, nel corso dei negoziati, di eventuali accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra gli Stati membri e tale paese terzo, compreso il potenziale impatto dell'accordo dell'Unione su tali accordi e sulla cooperazione degli Stati membri con il paese terzo nel settore della migrazione.

Un accordo concluso dall'Unione e da un paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione del primo comma, lettera b), punto iii), prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale conclusi tra singoli Stati membri e lo stesso paese terzo, nella misura in cui le loro disposizioni siano incompatibili con quelle di tale accordo.

Uno Stato membro informa, in tempo utile, gli Stati membri pertinenti in merito ai negoziati relativi a un accordo o a un'intesa di cui al primo comma, lettera b), punto iii), con un paese terzo confinante con tali Stati membri.

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri *in merito a eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi a norma del primo comma, lettera b), punto iii), prima [...] della loro entrata in vigore o, qualora un accordo o un'intesa [...] siano applicati in via provvisoria, prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati inoltre in merito a eventuali modifiche successive o alla risoluzione di tali accordi o intese.*";

c) *alla fine del paragrafo 6 è aggiunta la frase seguente:*

"Gli Stati membri non applicano il paragrafo 5, lettera b), punto iii), se il richiedente è un minore non accompagnato."

d) *al paragrafo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

"b) mette a sua disposizione un documento con il quale informa le autorità del paese terzo in questione, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito perché è stato applicato il concetto di paese terzo sicuro, a meno che un accordo o un'intesa tra l'Unione o tale Stato membro e il paese terzo di cui al paragrafo 5, lettera b), punto iii), preveda una procedura diversa per informare le autorità del paese terzo.";

2) *all'articolo 68, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

"b) decisione di rigetto della domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), b), c), d) o e), o dell'articolo 38, paragrafo 2, tranne nel caso in cui il richiedente sia un minore non accompagnato soggetto alla procedura di frontiera."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Parlamento europeo

La presidente

[...]Per il Consiglio

Il presidente